

– Avv. Nicola Perrotti Avv. Vittoria Lanfranchi Avv. Paolo Marini Avv. Sara Drammis –

25122 BRESCIA, corso Martiri della Libertà, 23 –

Tel. (+39).030.3755985 (+39) 030.5030851

Fax (+39).030.5030851

– 24027 NEMBRO (BG), via Ronchetti n. 17 – Tel. (+39).035.4127010– Fax [+39] 035.4721675

[www.studiolegaleperrotti.it](http://www.studiolegaleperrotti.it)

---

## INDICAZIONI IN TEMA DI SPOSTAMENTI PER VISITE GENITORIALI AI FIGLI MINORI DURANTE LE MISURE RESTRITTIVE PER EMERGENZA COVID-19

A seguito delle misure restrittive, sia governative che regionali, emanate per il contenimento del Covid-19 e di ormai reiterata applicazione, stante il divieto per tutte le persone fisiche di spostamento dal proprio domicilio, si assiste con maggiore frequenza al profilarsi di problematiche e dubbi in relazione agli spostamenti di genitori separati, e/o in ogni caso non conviventi, per recarsi a prendere e/o a far visita ai figli minori che si trovano residenti presso l'altro genitore.

**Va precipuamente chiarito che i divieti di spostamento assoluto delle persone fisiche dalla propria abitazione**, vigenti come da progressiva normativa sul contenimento dell'emergenza (dpcm 8 marzo 2020 / dpcm 11 marzo 2020 / D.L. 18-2020 / dpcm 22 marzo 2020 e ss.) e derogabili esclusivamente per i motivi tassativi di cui alle norme stesse (motivi di lavoro, salute, stato di necessità ed assoluta urgenza, debitamente giustificati), **non incidono sul rapporto genitoriale né sui diritti e doveri ad esso correlati, ivi compreso il diritto di visita, il quale non ne risulta pertanto compromesso**. Nessuna specifica norma, pertanto, inibisce a ciascun genitore non convivente con i/il figli/o minore di esercitare il proprio diritto.

Alcuni dubbi interpretativi sulla relazione tra i divieti vigenti e l'esercizio di tale diritto sono stati progressivamente chiariti anche dall'intervento in tal senso delle preposte istituzioni: in data 10 marzo 2020, sia **sul sito istituzionale del Governo che del Ministero della Salute**, sono state infatti **pubblicate alcune linee guida tra le quali è stato ribadito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”**. Ugual concetto è stato espresso anche dal Tribunale di Milano, con provvedimento dell'11 marzo

2020, allorché è stato prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, anche nel caso in cui i genitori abitino in comuni diversi.

Tali chiarimenti hanno pertanto ribadito **la possibilità dello spostamento predetto, rientrante quindi nella motivazione del c.d. “stato di necessità”**.

Successivamente si è poi assistito ad alcune modifiche della disciplina sulle restrizioni alla mobilità, introdotte **con il dpcm del 22 marzo 2020**, che ha introdotto ulteriori restrizioni vietando lo spostamento fuori dal proprio comune di domicilio anche per ragioni correlate a stato di necessità, contestualmente introducendo **per gli spostamenti infracomunali (e infraregionali) l’ulteriore e diverso criterio dell’”assoluta urgenza”**; in tale ottica, pur con l’incrementarsi dei dubbi interpretativi, andrebbe tuttavia ragionevolmente ritenuto che gli spostamenti genitoriali per l’esercizio delle visite ai figli minori, che le nuove norme, come le precedenti, non hanno in ogni caso specificamente compreso, qualora debbano effettuarsi al di fuori del comune di domicilio del genitore medesimo, siano quindi da ricomprendere (e certificare) nell’ambito di tale ultima motivazione.

**Problematiche si riscontrano invece, con sempre maggiore frequenza, per le coppie genitoriali che non abbiano ancora, alla data di applicazione dei provvedimenti restrittivi, formalizzato alcun accordo di separazione e/o comunque di affidamento per i figli minori**; in tale categoria, è possibile ricomprendere tre fattispecie, ovvero:

- genitori che sono separati o hanno interrotto la convivenza in mera via di fatto, senza avere depositato né sottoscritto alcun accordo di affido dei figli;
- genitori che hanno già sottoscritto un accordo di gestione dei minori ma che non lo hanno ancora depositato presso gli uffici giudiziari;
- genitori che hanno depositato un ricorso e/o accordo in Tribunale ma che sono in attesa dell’udienza di comparizione.

Nei casi sopracitati infatti **si profila la difficoltà**, da parte del genitore che si reca a prendere o visitare il figlio, **di allegazione dell’accordo di visita all’autocertificazione da esibire in caso di controllo** da parte delle forze dell’ordine; in tal senso, va chiarito che l’allegazione dell’accordo di separazione/affido costituisce misura ulteriore alla mera autocertificazione, allegazione che ad oggi non è pertanto dichiarata come obbligatoria ma solo vivamente suggerita per agevolare la dimostrazione delle proprie necessità in caso appunto di controllo. Tuttavia, in assenza di specifica formazione o indicazione, **appare in ogni caso evidentemente opportuno poter comunque documentare il proprio spostamento con ogni mezzo utile** a disposizione. Una prima **soluzione suggerita**, applicabile soprattutto nella

prima fattispecie citata, è apparsa quella di consentire ai genitori la possibilità di scambiarsi (a mezzo e-mail o comunque per iscritto), un accordo in cui vengano temporaneamente tra loro condivise ed applicate delle modalità provvisorie di visita ai figli minori. In tale ottica, si tratterebbe pertanto di condividere un'autoregolamentazione di buon senso, utile a sopperire alla mancanza di un titolo idoneo già cristallizzato da poter esibire durante gli spostamenti. **Nella seconda e terza fattispecie, invece, potrebbe risultare più agevole per i genitori munirsi rispettivamente anche di una copia dell'accordo già eventualmente sottoscritto anche se non depositato o, nell'ultimo caso, di copia del ricorso già depositato in tribunale e di provvedimento di fissazione dell'udienza.**

Va in ogni caso notato che **le sopra indicate soluzioni sono da ritenersi, in assenza di alcun dettato normativo al riguardo** nonché di alcun provvedimento chiarificatore emanato dalle autorità, **come mere indicazioni pratiche** avente valore di massima, oltre che di buon senso, per fornire nella maniera quanto più compiuta possibile una dimostrazione concreta dell'esigenza di spostamento del genitore che si reca dai figli.

Da ultimo, sarebbe **sempre e comunque opportuno che**, laddove sia praticabile ed il tenore dei rapporti tra i genitori lo consenta, i medesimi nell'autoregolamentare l'assetto di visita provvisorio con i figli **improntino l'organizzazione delle visite in maniera ottimizzata**, ad esempio prevedendo dei giorni di visita/permanenza dal genitore non collocatario che siano magari consequenziali, per comprimere e ridurre quanto più possibile l'esigenza di spostamento di tale genitore senza al contempo sacrificare il diritto dei minori ad una frequentazione equilibrata e sempre, in ogni caso, avuto riguardo alla specificità di ogni singolo caso concreto.

In tale ultima ottica, allorchè **vi siano poi dei casi di evidenti difficoltà alla mobilità, per notevoli distanze o altre specifiche problematiche familiari, un utile spunto potrebbe essere offerto dalla possibilità per i genitori di organizzare anche visite "virtuali", avvalendosi degli strumenti tecnologici** ormai sempre più diffusi in tutte le famiglie, attraverso l'uso ad esempio di **videochiamate (a mezzo Skype, applicazioni telefoniche di messaggistica o altre piattaforme disponibili)**. In questa direzione, la possibilità di sopperire alle visite "fisiche" genitori-figli potrebbe fornire un importante supporto in situazioni di emergenza o di restrizione alla mobilità come quella attualmente in essere, **garantendo allo stesso tempo il mantenimento dei contatti con i figli minori e quindi preservando, seppure in modalità temporanea e certamente alternativa, l'esercizio del diritto alla genitorialità e quello dei minori stessi a vedersi garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori** (e comunque con i rami familiari). Tale soluzione è stata peraltro approvata anche in via giurisprudenziale, ove rinveniamo un interessante riferimento in una pronuncia di merito (Tribunale Perugia – decreto del

24.9.2019) nella quale è stato chiarito che **“la sola oggettiva distanza esistente tra il luogo di residenza del minore e quello del padre non può invocarsi quale condizione preclusiva dell’affidamento condiviso”**; sempre in tal senso, più recentemente, è stato chiarito che “i genitori devono avere una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge, a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità, permettendo ai minori di colloquiare telefonicamente o a mezzo Skype con l’altro genitore, ogni giorno allo stesso orario (Tribunale di Modena, sentenza n.285 del 27.02.2020)

Riepilogando, pertanto, la tematica pare riassumibile nei seguenti sintetici passaggi:

- Nessuna misura restrittiva tra quelle emanate durante l’emergenza per il contenimento della diffusione da Covid-19 vieta espressamente ai genitori separati e/o comunque non conviventi, l’esercizio del diritto di visita ai figli minori, il quale è sempre garantito, come precisato anche dal Ministero, secondo gli accordi già vigenti in merito all’affidamento dei minori;
- Nei casi in cui esista già un regime di gestione dei minori siglato dal Giudice (che sia accordo, o sentenza), al genitore che deve spostarsi per fare visita o prendere con sé i minori è suggerito portare con sé, unitamente all’autocertificazione per lo spostamento, anche la copia di tale accordo/sentenza;
- Per coloro i quali non dispongono, allo stato, di alcun tipo di accordo, è suggerito redigere in via privata (tramite mail o comunque scritta) una regolamentazione provvisoria delle visite, da esibire in caso di controllo, organizzata in ogni caso in maniera tale da ottimizzare e concentrare temporalmente le visite, per ridurre al minimo gli spostamenti necessari;
- Per coloro i quali hanno già raggiunto un accordo ma sono in attesa della sua formalizzazione, appare anche consigliabile di munirsi di copia dello stesso (ad es. del ricorso già firmato e/o depositato), per adiuvarne la necessità di prova in caso di controllo;
- Per tutti, ma soprattutto nei casi di oggettivi impedimenti alla mobilità, determinati ad esempio da notevole distanza da percorrere, motivi di salute o altre specifiche ragioni personali, ove possibile favorire la comunicazione a distanza tra genitore non collocatario e figli minori, mediante supporti tecnologici come ad esempio videochiamate etc.